



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0004002 P-4.22.1

del 08/04/2016



13758555

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero della Giustizia
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, dei seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo del Parlamento - Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. COM(2015) 625.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la nota con la quale il Ministero della Giustizia comunica i seguiti dati all'atto di indirizzo della 1^a e 2^a Commissione permanente del Senato della Repubblica – Doc. XVIII n. 117, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot.: 614/4-25



alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Servizio II – Segreteria CIAE
infoattive@governo.it

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto
sede

all'Ufficio per il Coordinamento della Attività Internazionale
(U.C.A.I.)
sede

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. COM (2015) 625.

Contributo per l'informativa alle Camere ai sensi dell'art. 7 della legge 234/2012

Letta la richiesta pervenuta in data 24 marzo 2016 (a mezzo posta elettronica) con la quale si chiede di conoscere, ai fini dell'informativa ai competenti organi parlamentari prevista dall'art. 7 della legge 234/2012, se la posizione rappresentata dal Governo nelle sedi europee sia coerente con l'indirizzo definito dal Senato (atto di indirizzo adottato dalla 1° e 2° Commissione riunite del Senato della Repubblica in data 23 marzo 2016) o, in caso contrario, le motivazioni della posizione assunta, si espone quanto segue.

La linea tenuta dalla delegazione italiana durante il negoziato, e successivamente dal Ministro in sede di Consiglio GAI dell'11 marzo 2016 nel quale è stato adottato l'orientamento generale sulla proposta di direttiva in oggetto, è stata pienamente conforme agli indirizzi espressi dal Senato nella risoluzione citata in oggetto, ed in particolare:

- L'Italia ha proposto meccanismi rafforzati di collaborazione e coordinamento, con i

connessi scambi di informazioni tra autorità giudiziarie ed in particolare:

1. Ha chiesto che gli Stati Membri adottassero le misure necessarie ad assicurare, a livello interno, che le informazioni acquisite dalle competenti autorità nazionali nell'ambito degli istituti penitenziari, riguardanti detenuti radicalizzati o a rischio di radicalizzazione, fossero efficacemente trasmesse, ove rilevanti, alle autorità competenti per le attività di prevenzione, indagine e repressione in materia di reati terroristici. La messa in atto di tali misure avrebbe consentito agli Stati Membri di poter scambiare queste informazioni, ove esse avessero una rilevanza transnazionale, attraverso il canale di cooperazione di cui al punto seguente.

2. L'introduzione di una norma tesa a consentire un tempestivo e spontaneo scambio di informazioni, diretto e anche bilaterale, tra le autorità nazionali centrali designate quali corrispondenti per Eurojust, ogni qual volta l'autorità giudiziaria di uno Stato Membro sia in possesso di elementi rilevanti ai fini dell'attività giudiziaria di contrasto al terrorismo in corso in un altro Stato Membro.

Questa proposta italiana, pur considerata interessante e meritevole di approfondimento in altri tavoli di lavoro del Consiglio, non ha trovato accoglimento nell'orientamento generale sulla proposta di direttiva adottato l'11 marzo u.s.

- L'Italia ha proposto, congiuntamente alla Francia, l'introduzione di una norma che criminalizzasse il traffico di beni culturali provenienti da aree controllate da gruppi terroristici. Neanche tale norma di penalizzazione ha trovato accoglimento nell'orientamento generale sulla proposta di direttiva adottato l'11 marzo u.s.
- L'Italia ha appoggiato con convinzione, fino alla fine dei negoziati, l'iniziativa francese di prevedere, nella parte operativa della direttiva, l'obbligo per gli Stati membri di adottare specifici mezzi investigativi comuni per i reati di terrorismo. Neanche questa iniziativa ha trovato accoglimento nell'orientamento generale sulla proposta di direttiva adottato l'11 marzo u.s., il quale si è limitato a menzionare tali mezzi, a titolo esemplificativo, in un considerando che – come noto – non è vincolante.
- L'Italia ha sostenuto con convinzione, fino alla fine dei negoziati, la proposta di adottare, a livello europeo, misure di oscuramento dei siti internet e rimozione di contenuti inerenti a condotte di sostegno e propaganda con finalità di terrorismo. Tale proposta è stata sostenuta da numerose delegazioni ma non ha avuto la maggioranza, e dunque ha trovato menzione solo in un considerando (non vincolante) dell'orientamento generale sulla proposta di direttiva adottato l'11 marzo u.s.
- Con riferimento al tema delle competenze antiterrorismo della Procura europea, segnalo che esso non è stato trattato nell'ambito dei negoziati poiché la base giuridica della proposta di direttiva antiterrorismo sono gli articoli 83(1) e 82(2) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Il primo articolo autorizza il Parlamento europeo ed il Consiglio a stabilire norme minime necessarie relative alla definizione dei reati e delle sanzioni, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria; il secondo autorizza il Parlamento europeo ed il Consiglio a stabilire norme minime sui diritti delle vittime della criminalità, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria. L'attribuzione di eventuali competenze in materia di terrorismo all'EPPO non potrebbe rientrare nei limiti di questa base giuridica.

In sede di Consiglio GAI dell'11 marzo 2016, il Ministro ha espresso parere negativo all'adozione dell'orientamento generale sulla base del testo proposto dalla Presidenza olandese proprio perché in esso non sono state recepite le numerose

misure di contrasto proposte dall'Italia e da altri paesi (soprattutto Francia, Spagna e Belgio) e previste come condizioni nella citata risoluzione del Senato. Ha evidenziato che in un momento in cui il livello europeo di ambizione nel contrasto al fenomeno terroristico dovrebbe essere massimo, il testo di compromesso proposto dalla presidenza olandese fosse del tutto insufficiente quanto agli strumenti di armonizzazione penale minima ivi previsti. L'Italia è stato l'unico Stato membro a dare parere negativo.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
Giuseppe Santalucia

